



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 IN DATA 30/07/2020

OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE -
APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI COVID-19, SCADENZE
PAGAMENTI PER ANNO 2020 -**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Presidente	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	No
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. PARIANI DAVIDE - Consigliere	No
7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere	Sì
8. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere	Sì
10. BONINI PAOLO - Consigliere	No
11. TAVELLA ROCCO - Consigliere	Sì
12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	No
13. CERIOTTI MARIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

E' presente l'Assessore Esterno – Fabio Alfano

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge presso la sala consiliare senza la presenza del pubblico ed è trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune

Presenti 8

C.C. N. 20 DEL 30/07/2020

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE
TARIFE, AGEVOLAZIONI COVID-19, SCADENZE PAGAMENTI PER ANNO 2020 -**

L'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Fabio Alfano;

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1^a gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla **TARI *tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;***
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che “...*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)....*”;

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 “..*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...*”;
- al comma 654 “...*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...* “
- al comma 660 **che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;**
- al comma 683... “ ***Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....***”;

Ricordato:

- la L. n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, ed in particolare:
 - *) **l'art. 1**, il quale al **comma 169** dispone che “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:
 - *) **l'art. 13**, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al **comma 15**, prevede, quale norma di portata generale, che:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, *tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...*”;
 - e al successivo **comma 15-ter** dispone che:
«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, *le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...*»

Visti gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo), che hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. decreto “Rilancio” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolar modo l'articolo 138 che allinea il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]”, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 30 settembre;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”, il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendono una quota fissa e una quota variabile;

Viste:

- la **deliberazione** dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti **ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF**, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A (MTR), che introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, prevedendo che in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1),
- la **deliberazione** dell'Autorità 31 ottobre 2019, **444/2019/R/RIF**, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* e il relativo Allegato A;
- la **deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF**, recante *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto, l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Dato atto che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF definisce:

- agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l'applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l'emergenza sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell'attività;
- agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

Vista la **deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF**, recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF) volta a garantire, in una*

logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, la copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione anche alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

Considerato che, l'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20 dispone che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

Valutato di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 stante il periodo di emergenza epidemiologica ancora in essere e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini previsti;

Ritenuto che:

- a seguito del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 i diversi provvedimenti legislativi al fine del contenimento del contagio, della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica hanno disposto in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica la sospensione delle svariate attività produttive presenti sul territorio comunale;
- si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, con conseguenti ricadute in termini di previsioni di riscossione;

Dato atto quindi che è volontà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2020 garantire misure di sostegno per le **utenze non domestiche** che:

- i) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
- ii) pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);

Ritenuto al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale e in considerazione del fatto che tali effetti negativi non sono di soluzione in tempi brevi, di introdurre un'agevolazione in percentuale su base annua, a favore delle utenze non domestiche che ne facciano richiesta, commisurata alla parte variabile 1 per coloro i quali hanno sospeso la propria attività durante il periodo emergenziale, come da tabella qui allegata (Allegato “B”), che considera le categorie indicate dal DPR 158/1999, dando atto che le tabelle 1 a, 1b, 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020 sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo;

Ritenuto per le **utenze domestiche** disagiate, in un'ottica di sostenibilità sociale e tenuto conto delle criticità sul tessuto sociale prodotte dall'emergenza in atto, di introdurre per l'anno 2020 una specifica agevolazione su istanza pari al 30 per cento commisurata sulla parte variabile 1 delle utenze domestiche, per coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui all'allegato (Allegato “C”) e sono in possesso delle condizioni per l'ammissione del bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura gas e/o servizio idrico;

Dato atto che, a seguito di una stima effettuata dagli uffici competenti, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è calcolato:

- considerando la parte variabile 1 di tutte le utenze non domestiche, stimabile in circa € 70.000,00.==;
- considerando la parte variabile 1 delle utenze domestiche stimabile in circa € 5.000,00.==;

Considerato che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/13, e dato atto che si provvederà mediante le risorse messe in campo dai provvedimenti Ministeriali intervenuti e/o dalle economie derivanti dalla sospensione dei mutui;

Ritenuto quindi di procedere:

- alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF, al fine di permettere agli interessati **la presentazione delle istanze entro i seguenti termini:**
 - ° **per le utenze non domestiche entro il 31/08/2020 per poter beneficiare sin dalla prima rata di acconto della TARI 2020 dell'agevolazione in percentuale su base annua commisurata alla parte variabile 1.** In ogni caso l'istanza andrà presentata entro il 30/11/2020, per permettere il congruaggio entro la seconda rata. La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria;
 - ° **per le utenze domestiche entro il 31/10/2020** per poter beneficiare dell'agevolazione del 30 per cento commisurata sulla parte variabile 1, permettendo così agli uffici di eseguire il ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI 2020 in tempo utile per le scadenze delle rate successive;

Considerato inoltre necessario altresì adempiere agli obblighi di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale regolamentati approvando:

- l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi come previsto dal comma b) dell'allegato 3 del Regolamento;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi, così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24 comma 4) del Regolamento

Ritenuto quindi di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti PEF per l'anno 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, opportuna per la specifica situazione dell'Ente come da allegato (allegato A);

Ritenuto inoltre, per quanto sopra espresso, di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2020 come segue:

Utenze domestiche:

- 1^ rata: 16/09/2020 acconto
- 2^ rata: 31/10/2020 acconto
- 3^ rata: 16/12/2020 acconto
- saldo a conguaglio in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2021 e con un avviso di pagamento separato con scadenza 31/03/2021 nel caso di importi superiori ad € 30,00

Utenze non domestiche:

- 1^ rata: 16/10/2020 acconto
- 2^ rata: 16/12/2020 acconto
- saldo a conguaglio in base all'effettivo conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2021 e con un avviso separato con scadenza 31/03/2021 nel caso di importi superiori a € 100,00

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022" e s.m.i.;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, decisione ritenuta opportuna per il contesto ampiamente illustrato nelle premesse e per la specifica situazione dell'ente, come da **Allegato "A"**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2020 verrà adottato, secondo quanto previsto al comma precedente, entro il 31 dicembre 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 4) di approvare:
- l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento.
- 5) di dare atto che, alla luce di una ricostruzione sistematica delle richiamate norme riportata nel Documento per la consultazione n. 189/2020/R/rif del 26 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l'approvazione delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 e applicate anche per l'anno 2020 avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/2020, comporta che i versamenti la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11);
- 6) di stabilire per l'anno 2020 per le **utenze non domestiche**, destinatarie dei provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, le riduzioni in percentuale su base annua commisurate alla quota variabile 1 della tariffa **come da tabella allegata (Allegato "B")**, suddivise per le categorie così come statuite dal D.P.R. 158/99, mediante presentazione di apposita istanza.

Per poter beneficiare dell'agevolazione sin dalla prima rata la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il **31/08/2020**.

In ogni caso l'istanza dovrà essere presentata entro il termine del **30/11/2020**. La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 7) di stabilire per l'anno 2020 per le **utenze domestiche**, che si trovano nelle condizioni di cui all'allegato - **Allegato "C"** e sono in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura gas e/o servizio idrico integrato, una riduzione fino al limite massimo **del 30 per cento** della quota variabile 1 della tariffa, mediante presentazione di apposita istanza.
Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro **il 31/10/2020**, permettendo così agli uffici competenti di eseguire il ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI 2020 in tempo utile per le scadenze delle rate successive;
- 8) di provvedere per il punto 6 e 7, riguardanti le agevolazioni COVID-19 alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite altre forme di comunicazione incentivate della Deliberazione 444/2019 R/RIF;
- 9) di dare atto che, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è calcolato:
- considerando la parte variabile 1 di tutte le utenze non domestiche, stimabile in circa € 70.000,=;
ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13;
 - considerando la parte variabile 1 delle utenze domestiche che potrebbero beneficiare del bonus sociale stimabile in circa € 5.000,=;
ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13.
- 10) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:
- **Utenze domestiche:**
 - 1^ rata: 16 settembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
 - 2^ rata: 31 ottobre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
 - 3^ rata: 16 dicembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
 - Saldo a congruaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2021 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2021 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2020 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
 - **Utenze non domestiche:**
 - 1^ rata: 16 ottobre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;

- 2^ rata: 16 dicembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
- Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2021 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2021 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2020 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

11) di dare atto che la misura tariffaria della TARI temporanea è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%, ai sensi dell'art. 1, comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013;

12) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

13) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

Entra il Consigliere Bonini - Presenti 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione dell'Assessore Alfano ed i pareri espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella conferenza dei capigruppo aperta alla partecipazione dei consiglieri comunali, del 21/07/2020;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Votanti n. 9; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 0; astenuti n. 2 (Tavella, Bonini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare i coefficienti e le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, decisione ritenuta opportuna per il contesto ampiamente illustrato nelle premesse e per la specifica situazione dell'ente, come da **Allegato "A"**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2020 verrà adottato, secondo quanto previsto al comma precedente, entro il 31 dicembre 2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 4) di approvare:
- l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento.
- 5) di dare atto che, alla luce di una ricostruzione sistematica delle richiamate norme riportata nel Documento per la consultazione n. 189/2020/R/rif del 26 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l'approvazione delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 e applicate anche per l'anno 2020 avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/2020, comporta che i versamenti la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11);

- 6) di stabilire per l'anno 2020 per le **utenze non domestiche**, destinatarie dei provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, le riduzioni in percentuale su base annua commisurata alla quota variabile 1 della tariffa **come da tabella allegata (Allegato "B")**, suddivise per le categorie così come statuite dal D.P.R. 158/99, mediante presentazione di apposita istanza.

Per poter beneficiare dell'agevolazione sin dalla prima rata la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il **31/08/2020**.

In ogni caso l'istanza dovrà essere presentata entro il termine del **30/11/2020**. La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 7) di stabilire per l'anno 2020 per le **utenze domestiche**, che si trovano nelle condizioni di cui all'allegato - **Allegato "C"** e sono in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura gas e/o servizio idrico integrato, una riduzione fino al limite massimo **del 30 per cento** della quota variabile 1 della tariffa, mediante presentazione di apposita istanza.

Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il **31/10/2020**, permettendo così agli uffici competenti di eseguire il ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI 2020 in tempo utile per le scadenze delle rate successive;

- 8) di provvedere per il punto 6 e 7, riguardanti le agevolazioni COVID-19 alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite altre forme di comunicazione incentivate della Deliberazione 444/2019 R/RIF;

- 9) di dare atto che, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è calcolato:

- considerando la parte variabile 1 di tutte le utenze non domestiche, stimabile in circa € 70.000,=;
ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13;
- considerando la parte variabile 1 delle utenze domestiche che potrebbero beneficiare del bonus sociale stimabile in circa € 5.000,=;
ai fini della copertura delle riduzioni concesse alle utenze domestiche per l'anno 2020, si dispone di procedere attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/13.

- 10) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:

- **Utenze domestiche:**

- 1^ rata: 16 settembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
- 2^ rata: 31 ottobre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
- 3^ rata: 16 dicembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;

- Saldo a congruaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2021 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2021 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2020 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);
- **Utenze non domestiche:**
 - 1^ rata: 16 ottobre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
 - 2^ rata: 16 dicembre 2020 acconto - determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2019;
 - Saldo a congruaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2021 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2021 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2020 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

11) di dare atto che la misura tariffaria della TARI temporanea è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%, ai sensi dell'art. 1, comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013;

12) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

13) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 0; astenuti n. 2 (Tavella, Bonini) resi nei modi e forme di legge resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento al fine di procedere con l'adeguata informativa all'utenza in merito alle agevolazioni ed alle scadenze delle rate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)



COMUNE DI MAGNAGO

Città Metropolitana di MILANO

Allegato “A”

TARIFFE TARI con commisurazione puntuale

Anno 2020

(adottate ai sensi dell' art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 “Decreto Cura
Italia del 17 marzo 2020)

		€/mq fissa	€/nucleo variabile 1	€/lt variabile 2	lt minimi	sacchi lt 80 equivalenti	peso specifico (kpeso)	kg minimi	€/kg variabile 2	€/variabile 2 minimo annuale
	UTENZE DOMESTICHE									
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	€ 0,552569	€ 24,625163	€ 0,016700	560	7	0,089900	50,34	€ 0,185760	€ 9,35
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	€ 0,649267	€ 57,458694	€ 0,016700	1.200	15	0,089900	107,88	€ 0,185760	€ 20,04
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	€ 0,725247	€ 73,875474	€ 0,016700	1.520	19	0,089900	136,65	€ 0,185760	€ 25,38
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	€ 0,787411	€ 90,292233	€ 0,016700	1.760	22	0,089900	158,22	€ 0,185760	€ 29,39
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	€ 0,849575	€ 119,021597	€ 0,016700	2.000	25	0,089900	179,80	€ 0,185760	€ 33,40
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	€ 0,897923	€ 139,542606	€ 0,016700	2.240	28	0,089900	201,38	€ 0,185760	€ 37,41
	UTENZE NON DOMESTICHE									
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,490512	€ 0,525129	€ 0,016700	480	6	0,0899	43,15	€ 0,185760	€ 8,02
02	CINEMATOGRAFIE TEATRI	€ 0,356727	€ 0,385482	€ 0,016700	1.920	24	0,0899	172,61	€ 0,185760	€ 32,06
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,579695	€ 0,626954	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,869535	€ 0,929534	€ 0,016700	2.240	28	0,0899	201,38	€ 0,185760	€ 37,41
05	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,468213	€ 0,466187	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,412476	€ 0,440759	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,415799	€ 1,416275	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,081355	€ 1,153537	€ 0,016700	1.760	22	0,0899	158,22	€ 0,185760	€ 29,39
09	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,159385	€ 1,236461	€ 0,016700	800	10	0,0899	71,92	€ 0,185760	€ 13,36
10	OSPEDALI	€ 1,226287	€ 1,236345	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 1,270873	€ 1,357188	€ 0,016700	1.280	16	0,0899	115,07	€ 0,185760	€ 21,38
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,624284	€ 1,098268	€ 0,016700	3.360	42	0,0899	302,06	€ 0,185760	€ 56,11
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTI, BENI DUREVOLI	€ 1,170539	€ 1,259727	€ 0,016700	1.280	16	0,0899	115,07	€ 0,185760	€ 21,38
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,348903	€ 1,445922	€ 0,016700	1.280	16	0,0899	115,07	€ 0,185760	€ 21,38
15	NEG. PART. QUALIFILATI, TENDE, TESSILI, TAPPETI, CAPPOTTI, OMBRELLI, ANTICIPI	€ 0,702326	€ 0,708819	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 1,326623	€ 1,329038	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	€ 1,282021	€ 1,371735	€ 0,016700	800	10	0,0899	71,92	€ 0,185760	€ 13,36
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMERIA, IDRAULICO, FABBRI, ELETTRICI	€ 0,947579	€ 1,021164	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,270871	€ 1,358643	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,512808	€ 0,551312	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,702323	€ 0,750605	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 6,889458	€ 3,322443	€ 0,016700	1.280	16	0,0899	115,07	€ 0,185760	€ 21,38
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 5,875014	€ 5,888658	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 4,804788	€ 2,359442	€ 0,016700	1.280	16	0,0899	115,07	€ 0,185760	€ 21,38
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 2,374518	€ 2,541274	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E OMISTE	€ 1,895146	€ 2,024901	€ 0,016700	1.920	24	0,0899	172,61	€ 0,185760	€ 32,06
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 8,684292	€ 4,273791	€ 0,016700	1.920	24	0,0899	172,61	€ 0,185760	€ 32,06
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,939752	€ 2,074331	€ 0,016700	14.400	180	0,0899	1.294,56	€ 0,185760	€ 240,48
29	BANCHI DI MERCATO	€ 4,470362	€ 4,486016	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 1,304318	€ 1,400838	€ 0,016700	2.400	30	0,0899	215,76	€ 0,185760	€ 40,08

TARIFE ANNO 2020



COMUNE DI MAGNAGO

Città Metropolitana di MILANO

ALLEGATO “B”

TARI

AGEVOLAZIONI COVID – 19

**Da applicare
alle
UTENZE NON DOMESTICHE**

QUOTA VARIABILE 1

Anno 2020

RIDUZIONI da applicare in percentuale sulla quota annua		QUOTA VARIABILE	
CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI ATTIVITA'	% riduzione QV1	% riduzione QV2
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	50%	/
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	50%	/
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	50%	/
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0%	/
05	STABILIMENTI BALNEARI	0%	/
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	50%	/
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	50%	/
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	50%	/
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0%	/
10	OSPEDALI	0%	/
11	UFFICI, AGENZIE	50%	/
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	50%	/
13	NEGOZI ABBIGL. , CALZ. LIBR. CART.FERR., BENI DUREVOLI	70%	/
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0%	/
15	NEG.PART.QUALI FILAT. TENDE, TESS. TAPP. CAPP. OMBRELLI, ANTIQ.	50%	/
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	70%	/
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	70%	/
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	50%	/
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	50%	/
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	50%	/
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	50%	/
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PZZERIE, PUB ***1)	90%	/
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE ***1)	90%	/
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA ***1)	90%	/
25	SUPERM.PANE E PASTA, MACELL.SALUMI, FORM.GENERI ALIMENTARI	0%	/
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0%	/
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO ***2) e ***1)	50%	/
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0%	/
29	BANCHI DI MERCATO	50%	/
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	90%	/

*****1) su categoria 22, 23, 24 e 27 per la sola pizza al taglio = riduzione al 50% se hanno svolto servizio da asporto e servizio a domicilio**

*****2) su categoria 27 = riduzione prevista solo per fiori e piante e pizza al taglio con esclusione di ortofrutta e pescherie**

Le riduzioni in percentuale sono applicate su base annua, commisurate alla quota variabile 1 della tariffa, previa presentazione di apposita istanza.

Per poter beneficiare dell'agevolazione sin dalla prima rata la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il **31/08/2020**.

In ogni caso l'istanza dovrà essere presentata entro il termine del **30/11/2020**.

La concessione delle agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria.



COMUNE DI MAGNAGO

Città Metropolitana di MILANO

ALLEGATO “C”

TARI

AGEVOLAZIONI COVID – 19

**Da applicare
alle
UTENZE DOMESTICHE**

QUOTA VARIABILE 1

Anno 2020

BONUS COVID-19 UTENZE DOMESTICHE

REQUISITI RICHIESTI

Potranno beneficiare del BONUS TARI i cittadini residenti del Comune di Magnago, regolarmente iscritti tra le utenze domestiche della Tassa rifiuti, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, attestate con apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR. n. 445/2000:

- a. Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi economica derivata da epidemia COVID-19 hanno subito una riduzione del reddito pari almeno al 30% (riduzione del reddito quali ad esempio cassa integrazione a zero ore e/o stato di disoccupazione);
- b. essere privi di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno economico pubblico;

E di avere il seguente requisito:

- a. un ISEE in corso di validità max. fino a € 20.000
Per i nuclei familiari privi dell'attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l'attestazione ISEE 2019 con valore inferiori o uguale a € 20.000,00
Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di tale documentazione, può presentare una dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione ISEE dal sito INPS. Per questa ultima ipotesi il riconoscimento del contributo sarà condizionato alla presentazione dell'attestazione ISEE 2020 entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
- b. Nel caso in cui la condizione reddituale del nucleo sia variata in modo sostanziale è possibile produrre ISEE corrente.

SCADENZA:

L'agevolazione sarà concessa previa presentazione dell'apposita autocertificazione, con allegata dichiarazione ISEE, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentare entro il **31/10/2020**.

MODALITÀ DI EROGAZIONE:

L'agevolazione sarà pari al 30 % sull'importo della quota variabile 1 della tassa rifiuti, con ricalcolo sulle rate successive.